

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO

(PROVINCIA DI BELLUNO)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA AL CICLO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22.04.2010

<p style="text-align:center">REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA AL CICLO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI</p>
--

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti così come disciplinata dall'art. 33, comma 2, della legge 488 del 23.12.99 che prevede la possibilità, in via sperimentale, di applicare il metodo previsto dall'articolo 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazione e dal D.P.R. 27.4.99 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2

Modifica della tassa

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata dal Comune nella forma di cui all'articolo 30 (Convenzione), del D. Lgs. 267/00, è determinata la tassa in base al metodo di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.

La tassa è determinata dal Comune sulla base di apposito piano finanziario redatto dall'Ente gestore del servizio ed è applicata e riscossa, secondo le modalità previste dall'articolo 25, dal Concessionario della Riscossione o da altro ente delegato oppure in forma diretta.

Art. 3

Soggetti passivi

La tassa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tassa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

Art. 4

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione.

I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tassa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali e aree.

La denuncia deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La variazione decorre dal primo giorno del mese in cui si è verificata per gli eventi verificatisi entro il giorno 15 del mese stesso e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata per gli eventi verificatisi dal giorno 16 del mese.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- L'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
- Il codice fiscale,
- Il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune oppure il numero abituale degli occupanti ed i dati identificativi degli stessi (cognome e nome) se non residenti;
- Dati identificativi catastali, l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio e del titolo dell'occupazione o conduzione.
- Il codice della chiavetta elettronica consegnata dall'ufficio;

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

- L'indicazione dei dati (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- L'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (ente, istituto, associazione, società o altra organizzazione, denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, codice ISTAT dell'attività, sede principale);
- Dati catastali identificativi dell'immobile;
- L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché data di inizio e titolo dell'occupazione o conduzione.
- Il codice della eventuale chiavetta elettronica consegnata dall'ufficio (qualora l'utenza non sia provvista di cassonetto);

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale sulla raccomandata.

La cessazione dell'uso dei locali e aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe demografica di comunicare, a cadenza trimestrale, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza all'Ufficio Tributi.

E' fatto obbligo agli uffici del commercio del Comune di comunicare, a cadenza trimestrale, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e di variazione di autorizzazione all'Ufficio Tributi.

E' fatto obbligo agli uffici tecnici comunali competenti di comunicare, a cadenza trimestrale, ogni rilascio di nuove certificazioni di abitabilità ed agibilità.

Art. 5

Numero di persone occupanti i locali

Per il calcolo della tassa di ogni utenza domestica si fa riferimento:

- al numero delle persone indicato nella denuncia per le utenze intestate a soggetti non residenti;
- Alla situazione anagrafica per le utenze intestate a soggetti residenti.

Ogni variazione del suddetto numero successivamente intervenuta, relativamente ai soggetti non residenti, va dichiarata all'Ufficio Tributi del Comune presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.

Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro il termine previsto non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tassa un numero di componenti il nucleo determinato attribuendo 30 mq. di superficie relativa al locale occupato per persona arrotondato all'unità superiore.

Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 6 Esenzioni

Sono esenti dall'applicazione della tassa i locali e le aree non adibiti ad alcun uso, quali ad esempio:

1. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi pubblici a rete;
2. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze come da comma 3 art. 49 D. Lgs 22/97.

Qualora manchi solo una delle condizioni indicate al punto 1 e l'unità immobiliare non sia utilizzata, verrà applicata solo la parte fissa della tassa:

- per le utenze domestiche la parte fissa verrà rapportata al numero dei componenti risultante dal rapporto della superficie per mq. 30, arrotondando all'unità superiore;
- per le utenze non domestiche la parte fissa verrà determinata dal prodotto tra la superficie dell'utenza e la tariffa parte fissa della categoria "Esposizioni, autosaloni, magazzini".

Qualora l'unità immobiliare sia posseduta da soggetti che vivono stabilmente in istituto di ricovero e la stessa non sia utilizzata, si applica solo la parte fissa della tassa rapportata al numero di persone che occupavano l'immobile prima del ricovero.

Art. 7 Condizioni d'uso particolari

Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e aree scoperte di uso comune e a corrispondere la relativa tassa.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tassa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali e aree, qualora le suddetti parti siano di uso Comune devono essere dichiarate dai singoli condomini pro-quota nella stessa misura percentuale con la quale essi partecipano alle spese condominiali.

Art. 8 Superficie utile

La superficie di riferimento per il calcolo della tassa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore, oppure uguale o inferiore al mezzo mq.

Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte a uso privato, le superficie operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Non sono soggetti a tassa e quindi non si computano le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la Comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche:

1. le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
2. le superfici destinate a sale di esposizione di museo;
3. la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in fabbricati;
4. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base a elementi obiettivi o a idonea documentazione;
5. centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche vani ascensori celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana.

Ai sensi del comma 340 della L. 311/2004 per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.

Sono, altresì, esenti dal pagamento della tassa le superfici dei locali municipali.

Art. 9 Tariffa giornaliera

E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata in rapporto ai giorni di occupazione ed è determinata in base alla categoria contenente voci corrispondenti di uso incrementata del 50%.

Sono comprese nell'applicazione della tariffa giornaliera: mercati, fiere, campi scout e simili.

Il pagamento della tariffa giornaliera è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e verrà riscossa secondo le modalità di cui all'art. 26.

Art. 10 Utenze non stabilmente attive

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono per esempio:

- per utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero o lavoratori stabilmente all'estero (la situazione deve essere comprovata da idonea documentazione);
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale oppure occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, **ovvero** da idonea documentazione o certificazione o dichiarazione presentata dall'interessato nelle forme di legge.

Alle utenze non domestiche si applica la tassa della categoria corrispondente, rapportata, per quanto riguarda la parte variabile, al periodo di occupazione o conduzione risultante dalla licenza, dall'autorizzazione o da documentazione o certificazione o dichiarazione ovvero, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tassa al numero di componenti che occupano abitualmente l'immobile così come determinato all'art. 5 c. 1 e 3 e la parte variabile viene rapportata ad un periodo stabilito annualmente con la deliberazione che determina la tassa.

Art. 11 Conguagli

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tassa saranno regolarizzate, qualora l'importo sia uguale o superiore ad euro 10,33, mediante recupero con iscrizione a ruolo o mediante rimborso o sgravio.

Art. 12 Obbligazione tributaria

L'obbligazione concernente il pagamento della tassa decorre dalla data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino alla data della cessazione dell'occupazione o conduzione.

La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dal comma 8 dell'articolo 4.

Art. 13 Interventi a favore di determinate categorie di contribuenti

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare, con deliberazione di Giunta comunale, ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale od economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, hanno titolo alla concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti e in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale; limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

Il Comune può accordare, con deliberazione di Giunta comunale, a determinate categorie di contribuenti, un contributo per il pagamento totale o parziale della tassa stabilendone limiti e modalità di erogazione. Il pagamento della tassa è condizione indispensabile per la concessione del contributo erogato.

Art. 14 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tassa

La superficie di riferimento per il calcolo della tassa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta indicata nelle tabelle 3b e 4b del D.P.R. 158/1999.

Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune, i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle, 3b, e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tassa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera di determinazione della tassa in sede di predisposizione di bilancio di previsione.

Per la struttura della tabella di attività si riporta la seguente suddivisione per classe di attività:

1. Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto,

2. Campeggio, distributori carburanti, impianti sportivi e magazzini senza alcuna vendita diretta,
3. Stabilimenti balneari,
4. Esposizioni, autosaloni, magazzini,
5. Alberghi con ristorante,
6. Alberghi senza ristorante, agriturismo,
7. Case di cura e riposo,
8. Uffici, agenzie, studi professionali, uffici pubblici,
9. Banche ed istituti di credito,
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli,
11. Edicola, farmacia tabaccaio, plurilicenze,
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro elettricista, parrucchiere),
13. Carrozzeria, officina, elettrauto,
14. Attività industriali con capannoni di produzione,
15. Attività artigianali di produzione beni specifici,
16. Ristoranti, trattorie, pizzerie,
17. Bar, caffè, pasticcerie,
18. Plurilicenze alimentari e/o miste,
19. Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari,
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
21. Discoteche, night club.

I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tassa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Art. 15

Sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

A partire dall'anno 2010 vengono attivati i sistemi di misurazione, messi a punto dall'Ente gestore del servizio, della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze non domestiche che consistono in:

1. Numero svuotamenti effettuati, per le utenze dotate di proprio cassonetto (il cui volume varia da lt.1100 a lt 2400);
2. Numero conferimenti effettuati presso i cassonetti sparsi sul territorio, per le utenze non domestiche dotate di chiavetta elettronica.

La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza (determinata con l'applicazione del coefficiente KD) sarà comprensiva di un certo numero di conferimenti prepagati, definiti con riferimento ad un coefficiente stabilito su base annua contestualmente all'adozione della delibera di determinazione della tassa in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Gli svuotamenti o i conferimenti effettuati in eccesso rispetto a quelli prepagati, verranno addebitati come segue:

- Dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/svuotamento – variabile a seconda del volume del contenitore) per il n. di svuotamenti in eccesso effettuati, per le utenze dotate di proprio cassonetto;
- Dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/conferimento) per il n. di conferimenti in eccesso effettuati per le utenze dotate di chiavetta che conferiscono nei cassonetti sparsi sul territorio;

Nel caso di incertezza circa il numero di conferimenti rilevati dalla chiavetta, qualora ritenuto opportuno ed effettuate le verifiche tecniche necessarie, si procede all'assegnazione di una nuova chiavetta per il monitoraggio degli effettivi scarichi, utili per il calcolo della media aritmetica mensile, rapportata ad anno degli stessi, con conguaglio degli importi risultanti nella successiva bollettazione.

Per le utenze non domestiche assoggettate al pagamento della tariffa giornaliera, di cui all'art. 9 del presente regolamento, la quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza sarà comprensiva di un certo numero di conferimenti prepagati rapportati ai giorni di occupazione.

I conferimenti effettuati in eccesso rispetto a quelli prepagati, verranno addebitati come segue:

- Dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/conferimento) per il n. di conferimenti in eccesso effettuati .

Art. 16

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tassa per le utenze domestiche

I locali e le aree relative alle utenze domestiche, sono classificati tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare occupanti l'edificio e costituenti la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

I locali e le aree adibite a utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione dell'apposita delibera tariffaria in sede di predisposizione di bilancio di previsione.

Art. 17

Sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

A partire dall'anno 2010 vengono attivati i sistemi di misurazione, messi a punto dall'Ente gestore del servizio, della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze domestiche che consistono nel n. di conferimenti effettuati presso i cassonetti sparsi sul territorio, rilevati tramite la chiavetta elettronica in uso al contribuente.

La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza (determinata con l'applicazione del coefficiente KA) è già comprensiva di un certo numero di conferimenti prepagati, determinati sulla base di un coefficiente stabilito su base annua contestualmente all'adozione della delibera di determinazione della tassa in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

I conferimenti effettuati in eccesso rispetto a quelli prepagati, verranno addebitati come segue:

- dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/conferimento) per il numero di conferimenti in eccesso effettuati, risultanti dalla chiavetta assegnata all'utenza.

Nel caso di incertezza circa il numero di conferimenti rilevati dalla chiavetta, qualora ritenuto opportuno ed effettuate le verifiche tecniche necessarie, si procede all'assegnazione di una nuova chiavetta per il monitoraggio degli effettivi scarichi, utili per il calcolo della media aritmetica mensile, rapportata ad anno degli stessi, con conguaglio degli importi risultanti nella successiva bollettazione.

-

Art. 18

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente art. 14 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tassa si ha riferimento all'attività principale.

La tassa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 19

Agevolazioni per la raccolta differenziata

Per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997 viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tassa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

L'agevolazione di che trattasi viene concessa al contribuente che presenta apposita dichiarazione integrativa alla denuncia di cui all'art. 4 del presente Regolamento, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messo a disposizione degli interessati.

La quota di abbattimento viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tassa e ha decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

Art. 20

Agevolazioni alle utenze domestiche

In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 22/1997 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tassa.

Art. 21

Agevolazioni per particolari situazioni

Il Comune riconosce un'agevolazione alle utenze domestiche nel cui nucleo compaiono bambini fino a tre anni di età (come da risultanze dell'ufficio anagrafe per quanto attiene ai nuclei residenti ed in base ad autocertificazione presentata su modello predisposto dall'ufficio per quanto riguarda i nuclei non residenti) o adulti incontinenti (in base ad autocertificazione presentata su modello predisposto dall'ufficio), non conteggiando i conferimenti in eccedenza rispetto a quelli prepagati.

Art. 22

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tassa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero ha diritto a una riduzione della tassa.

Al produttore che dichiara di procedere per proprio conto allo smaltimento non verrà applicata la parte variabile della tassa, qualora a consuntivo produca attestazione del soggetto che effettua attività di recupero dei rifiuti stessi.

Art. 23
Accertamenti

Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie a individuare i soggetti obbligati a pagare la tassa e al controllo dei dati dichiarati nelle denunce di cui agli artt. 4 e 9 e del contenute delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei precedenti articoli 16 e 18.

Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite il personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.-

Dell'esito delle verifiche e dei controlli, se comportano l'applicazione della tassa a nuovi utenti o la modifica della tassa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Art. 24
Manifestazioni ed eventi

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali e ricreative, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tassa, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione al numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato dall'ente gestore su richiesta del promotore della manifestazione senza alcun onere economico, ai sensi del presente Regolamento, qualora trattasi di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali e ricreative organizzate da Enti non aventi scopo di lucro.

Art. 25
Riscossione

Il Comune può provvedere alla riscossione della tassa con le seguenti modalità:

- Delega al Concessionario della Riscossione;
- Altro ente in base ad apposita convenzione;
- In forma diretta.

Art. 26
Riscossione diretta

La riscossione diretta della TARSU, sia ordinaria che a seguito di controlli d'ufficio, avviene a mezzo apposito C.C.P. intestato al Comune.

Il Comune provvede a curare l'invio ad ogni singolo contribuente apposito avviso bonario con allegati bollettini con l'importo precalcolato.

Il versamento dovrà avvenire in due rate, rispettivamente entro il 30.04 ed entro il 31.08, oppure in unica soluzione entro il 30.04.

Eventuali conguagli saranno calcolati ed esposti nell'avviso relativo all'emissione successiva.

In caso di omesso/parziale versamento della tassa, l'Ufficio Tributi provvederà, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di invio dell'avviso bonario, alla notifica di avviso di liquidazione della

somma dovuta con allegato bollettino di versamento; in tal caso le spese di notifica saranno poste a carico del contribuente. Nei confronti dei contribuenti ulteriormente morosi, l'Ufficio Tributi provvederà, entro il 31.12 dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di liquidazione, all'attivazione della procedura per la riscossione coattiva, in una delle forme prescritte dalle vigenti disposizioni legislative, con l'applicazione della sanzione amministrativa del 30% della tassa dovuta, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97 e degli interessi moratori;

Art. 27 **Sanzioni**

Per i casi di omessa, infedele dichiarazione, per l'omessa, per inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del D. Lgs. 507/93, così come modificato dal D. Lgs. 473/97 e in ottemperanza alle disposizioni normative a carattere generale contenute nel D. Lgs. n. 472/97.

Sulle somme da recuperare quale tassa evasa il Comune applica gli interessi legali.

Art. 28 **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tassa da applicare è ridotta:

- al 30% se la distanza dal punto più vicino supera km. 1.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tassa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tassa relativa al periodo di interruzione del servizio.

Detta situazione deve essere fatta constatare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta a porta a porta.

Art. 29 **Disposizioni transitorie**

La copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei termini della vigente normativa.

L'eventuale differenza fra i costi del servizio e il gettito della tassa sarà attuata tramite apposito trasferimento di risorse finanziarie, assicurando la completa gestione del servizio.

Qualora il gettito della tassa superi il costo del servizio, come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, con deliberazione della Giunta Comunale viene provveduto al conguaglio-rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile dal tributo dovuto per l'anno successivo, oppure rimborsabile per i contribuenti cessati.

Art. 30
Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.